



Statuto dell'associazione di promozione sociale "Le Colonne Arte Antica e Contemporanea"

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Le Colonne Arte Antica e Contemporanea", sulla base delle norme della legge 383/2000.

2. Essa ha sede legale in Brindisi alla via Arcione n. 6; l'associazione potrà trasferire l'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso comune senza che questo costituisca modifica del presente Statuto. L'associazione è apartitica, non persegue fine di lucro. L'Associazione ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.

3. E' facoltà dell'Associazione aprire sedi operative locali.

4. L'associazione potrà affiliarsi ad Enti di promozione sociale di livello nazionale su decisione del Consiglio Direttivo da sottare in ratifica della prima Assemblea dei soci utile.

Art. 2 – Finalità

L'associazione, basata su principi di democrazia e uguaglianza, si pone quale obiettivo statutario generale, di contribuire allo sviluppo della società in campo culturale, storico, artistico ed archeologico mediante:

- 1) l'acquisizione, la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale delle opere d'arte, dei beni artistici, storici ed archeologici per la collettività, mettendo a disposizione dell'Amministrazione Comunale di Brindisi, la collezione di n. 355 reperti archeologici regolarmente catalogati con Decreto Ministeriale e n. 3 reperti archeologici (di cui n. 2 Oinochoai e n. 1 Unguentario) fuori catalogo e notificati al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali come risulta dal verbale del 10 Marzo 1993 d'ispezione della Collezione Fal detta, sottoposta a vincolo archeologico con D.M. 18 Ottobre 1978. Trattasi di reperti Attici, Protocorinzi, Corinzi, Apuli, Egnatia, Micenei di inestimabile valore, unici al mondo per quelli che raffigurano il Teatro Greco di interesse internazionale.

Al fine di perseguire il suo scopo, l'associazione potrà svolgere:

- 1) sollecitare, favorire svolgere l'istituzione di corsi di formazione ed iniziative atti ai suoi scopi e attività redazionali;
- 2) attraverso apposite convenzioni con gli Enti Pubblici, inventariare, catalogare, censire, restaurare, custodire tutti i beni archeologici e monumentali di proprietà del Comune di Brindisi, della Provincia di Brindisi e dello Stato;
- 3) attraverso apposite convenzioni, tutelare e promuovere i beni culturali, artistici ed archeologici ai sensi del D. Lgs. 112/98 e per il miglioramento della fruizione pubblica attraverso la legge 490/1999 istituire servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico;
- 4) attraverso apposite convenzioni con gli Enti Pubblici, gestire palazzi storici, teatri, musei, biblioteche;
- 5) promuovere la ricerca, la tutela e la gestione dei siti di interesse archeologico, monumentale, artistico e paesaggistico nel territorio, anche in collaborazione con tutti gli Enti ed Associazioni che perseguono lo stesso scopo;
- 6) promuovere studi storici, corsi, conferenze, campi archeologici, seminari e qualsiasi manifestazione ed attività, che possa contribuire a sviluppare e diffondere l'interesse per il patrimonio archeologico della città di Brindisi;
- 7) conseguire un maggiore interesse per i beni culturali, storici, artistici ed archeologici di tutto il territorio brindisino con escursioni, conferenze, corsi di studio e mostre rivolti agli studenti ed agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, carando anche la partecipazione dei disabili e delle persone in condizioni economiche disagiate;
- 8) favorire la realizzazione di progetti di promozione culturale rivolti a tutti i segmenti di età e fasce di popolazione;

2 – L'Associazione, per realizzare le predette attività, farà ricorso alle risorse economiche previste dall'art. 11. All'uopo, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea e nell'ambito del proprio programma annuale di attività, l'eventuale iscrizione ad Albi, elenchi, ecc. in ambito europeo, nazionale, provinciale e locale, occorrenti per realizzare gli scopi istituzionali dell'Associazione e accedere alle relative provvidenze pubbliche.

Art. 3 – Associati

1 – Sono associati coloro i quali sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno domanda di adesione che può essere approvata, a giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo, entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta. In caso di mancata ammissione è possibile presentare ricorso, entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo, direttamente all'Assemblea che si pronuncerà in modo definitivo entro i successivi 30 gg.

2 – Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

3- Gli associati cessano, con effetto immediato di appartenere all'associazione per:

- dimissioni;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - non aver ottemperato a quanto previsto dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
 - morte;
 - indegnità deliberata dall'Assemblea. In questo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
- Gli associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, previo pagamento di quanto dovuto e pagando una nuova quota di iscrizione.

Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati

- 1 – Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
- 2 – Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, a pagare le quote sociali ed eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale nella misura stabilita dall'Assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.
- 3 – L'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguitamento dei fini istituzionali e può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, professionale o con contratto di collaborazione, occasionale o coordinata e continuativa, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 5 Organi


- 1 – Sono Organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente.

Art. 6 Assemblea

- 1 – L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.
- 2 – Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- 3 – Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata anche a mano, telegramma, fax). Saranno valide, in ogni caso, le riunioni assembleari, anche non convocate con le formalità come sopra, in cui è presente l'unanimità dei soci aventi diritto di voto.
- 4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 5 – In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega.
- 6 – Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.
- 7 – Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti.
- 8 – L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare di eventuali contributi straordinari a carico degli associati;
 - approvare o respingere le modifiche dello statuto;
 - deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
 - approvare eventuali regolamenti interni;
 - modifica il presente Statuto con la maggioranza qualificata di cui all'art. 16;
 - revoca il Presidente, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 16;
 - deliberare lo scioglimento dell'associazione, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- 9 – Le verbali assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale della Assemblea, rimangono affissi presso la sede dell'Associazione durante i 10 gg. che seguono lo svolgimento dell'Assemblea.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

- 1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea al suo intero ed è composto da un numero minimo di tre membri e un massimo di nove, comunque sempre in numero dispari, scelti fra i soci.
- 2 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo ritengano necessario. I componenti del Consiglio Direttivo decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. In tale occasione e in caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, si rimanda, per la surroga, a quanto statuito dall'Assemblea (subentro del primo dei non eletti ovvero elezione di un nuovo membro in sede di Assemblea). Al fine di non paralizzare le attività associative, il Consiglio Direttivo può cooptare un nuovo membro tra i soci. Tale surroga va ratificata dall'Assemblea entro 30 giorni.
- 3 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno due giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata anche a mano, telegramma, fax). Saranno valide, in ogni caso, le riunioni anche non convocate come sopra in cui sono presenti la unanimità dei componenti in carica.



4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro due giorni dalla convocazione.

5 – Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi.

6 – Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

7 – Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare assunzioni di personale e l'utilizzo di altri collaboratori professionali e/o occasionali;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o respingere con motivazione le domande degli aspiranti associati;
- ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative annuali e le modalità di versamento;
- proporre all'Assemblea l'ammontare di eventuali contributi straordinari a carico degli associati;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 8 – Presidente

1 – Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza dei propri componenti.

2 – Esso cessa dalla carica secondo le norme di cui al successivo articolo 12 e qualora non ottemperi agli obblighi disposti nei precedenti articoli 4, comma 2, art. 6 commi 2 e 4 e art. 7 comma 4.

3 – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni. Il Presidente assume diritti e obblighi per conto dell'Associazione esercitando tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa la gestione del personale, nonché, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può aprire e gestire conti correnti, richiedere affidamenti bancari, acquistare o locare immobili, stipulare polizze fideiussorio.

4 – È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciando quiescenza liberatoria.

5 – In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

6 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 9 – Vice Presidente

Il Vice-presidente rappresenta l'Associazione nella ipotesi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, nel qual caso potrà occuparsi della ordinaria amministrazione della Associazione ovvero limitarsi ad effettuare incassi e pagamenti in conseguenza di rapporti già perfezionati tra l'Associazione e soggetti terzi. Ove il Presidente lo ritenga opportuno o qualora i propri impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività da intraprendere, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente e con i medesimi poteri, previo rilascio di apposita preura.

Art. 10 – Durata delle cariche

1 – Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.

2 – Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11 – Risorse economiche

1 – L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) – quote e contributi degli associati;
- b) – eredità, donazione e legati;
- c) – contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) – preventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) – erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, raccolte fondi;
- i) – altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

- 2 - I fondi sono depositati presso l'istituto di credito o postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
- 3 - Le quote e i contributi versati dai soci a seguito di deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, non sono trasmissibili né rimborsabili.
- 4 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, salvo quanto diversamente disposto dal Consiglio Direttivo.
- 5 - Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 – Quota sociale

La quota associativa è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno; non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Art. 13 – Bilanci

- 1 - Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il Bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- 2 - Il Bilancio consuntivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno a cui si riferisce.
- 3 - Dal Bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.
- 4 - Il Bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.
- 5 - L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 14 – Modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto

Le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 15 – Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli composti, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddirittorio, dal presidente del tribunale di Brindisi, il quale nominerà anche l'arbitro di competenza della parte che non vi abbia provveduto.

Art. 16 – Scioglimento

- 1 - Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, in Assemblea occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2 - L'Assemblea, dopo aver deliberato lo scioglimento dell'Associazione, deve affidare la liquidazione al Consiglio Direttivo ovvero nominare uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.
- 3 - Per il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione si applicano le previsioni del precedente art. 11 comma 5.

Art. 17 – Ulteriori clausole sociali

Ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 148 del TUIR, si prevedono espressamente le seguenti clausole statutarie, così come previste dal comma 8 del richiamato art. 148 del TUIR.

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio di voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di riunione delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intransmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

RUSSO CARMEN Carmen Russo
ANNA CINTI Anna Cinti
SAPONARO TEODORO Saponaro Teodoro

